

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
TRA COMUNE DI BOLOGNA-U.I. PROTEZIONE CIVILE
E
ASSOCIAZIONE/ODV..... NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

L'anno....., il giorno..... del mese di....., nella sede della U.I. Protezione civile del Comune di Bologna, in Bologna alla via Enzo Ferrari n. 42,

TRA

il Dirigente della U.I. Protezione civile del Comune di Bologna, nella persona dell'Ing. Alberto Nuzzo, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ufficio in via Enzo Ferrari n. 42

E

l'Associazione/OdV.....(d'ora in poi
Associazione/Odv),
con sede nel Comune di Bologna in via.....,
rappresentata
dal Presidente pro tempore domiciliato
per la
carica in via.....n.....

PREMESSO CHE

le norme fondamentali in materia di volontariato di protezione civile sono:

- Il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni;
- Il D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 "Codice della protezione civile" e successive modifiche e integrazioni, che ha provveduto al riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale di protezione civile, da intendersi non solo come attività di soccorso e superamento dell'emergenza espletata successivamente al verificarsi dell'evento calamitoso, ma anche come insieme di iniziative finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi, formazione e informazione alla popolazione sulla base dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà;
- il D.lgs. 112/2008, che all'art. 108 attribuisce ai Comuni, tra le altre, la funzione relativa all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e che il Comune di Bologna intende avvalersi della collaborazione specializzata e generica delle Associazioni del volontariato di protezione civile;
- la Legge Regionale n. 1 del 7 febbraio 2005 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" con particolare riferimento al Capo II che detta la disciplina in materia di volontariato;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, concernente "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile";

CONSIDERATO CHE

l'Associazione/OdV.....
..

- ha manifestato la propria disponibilità a collaborare in modo integrato, nelle forme consentite dalla normativa vigente, allo svolgimento delle attività di Protezione Civile così come definite dall'art. 1 del D.lgs.1/2018;
 - è iscritta nell'elenco territoriale regionale di protezione civile al nr., previsto dall'art. 35 del D.lgs. 1/2018 disciplinato dal D.P.G.R. 17 ottobre 2010 n. 259 "Regolamento regionale in materia di volontariato di protezione civile dell'Emilia-Romagna";
- ovvero
- è iscritta nell'Elenco nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile (direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile del 9 novembre 2012 G.U. n. 27/2013-al nr....., in data.....

Dato atto che il Comune di Bologna favorisce sul proprio territorio la presenza di Associazioni/OdV impegnate in attività di protezione civile, riconoscendone l'utilità in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, oltre che di informazione, formazione ed esercitazione degli aderenti e, più in generale, per l'impegno nella diffusione culturale delle materie legate alla protezione civile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Bologna -U.I. Protezione civile- e l'Associazione/OdV per lo svolgimento esclusivo delle attività di protezione civile, come definite dall'art. 1 del D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018 e della L.R. n. 1 del 7 febbraio 2005.

Art. 2 -Finalità

Il Comune di Bologna e l'Associazione/OdV cooperano per favorire, attraverso prestazioni rese dai volontari, le attività di cui ai punti successivi.

Le prestazioni dei volontari avverranno nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni del Comune di Bologna, con particolare riferimento al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, senza che l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale dipendente dell'Amministrazione.

Ogni forma di collaborazione deve avvenire nel rispetto dei diritti, della dignità umana e deve conformarsi alle direttive del Sindaco e ai contenuti del Piano comunale di protezione civile.

Art. 3 -Aree operative, mezzi e attività

Per le finalità di cui sopra l'Associazione/Odv fornisce l'attività volontaria dei propri associati, garantendo un numero di..... volontari, adeguatamente formati, organizzati in unità operative e forniti di strumenti operativi adeguati.

L'Associazione/OdV garantisce la pronta disponibilità, in modo esclusivo, delle attrezzature e dei veicoli di cui all'allegato "attrezzature e veicoli".

Ogni variazione della dotazione strumentale va prontamente comunicata, in forma scritta, alla U.I. Protezione civile.

Le modalità di svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione devono essere concordate con il Servizio Protezione Civile, che si riserva di verificare e controllare la quantità e la qualità delle prestazioni.

Per tutte le attività prevedibili e programmabili la U.I. Protezione Civile provvederà ad attivare l'Associazione/OdV aderente alla presente convenzione affinché, a sua volta, attivi apposite squadre/operatori da impegnare nell'azione richiesta.

Le attività esigibili per le attività ordinarie non potranno superare le 10 ore mensili di impegno per ogni volontario messo a disposizione;

Al fine di fronteggiare situazioni emergenziali, l'Associazione/OdV si impegna ad individuare uno o più referenti, reperibili 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno che, in caso di necessità, provvedano ad attivare gli operatori che dovranno essere a disposizione senza ritardo e, comunque, entro un'ora dalla richiesta, così da comporre unità operative di almeno due volontari.

In ogni caso, dovranno essere garantite le seguenti disponibilità minime:

- per fronteggiare le attività di allerta arancione (emanata dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna relativamente alla zona che ricomprende il territorio del Comune di Bologna) la pronta reperibilità di almeno due volontari;
- per fronteggiare le attività di allerta rossa (emanata dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna relativamente alla zona che ricomprende il territorio del Comune di Bologna) l'intervento di almeno quattro volontari in pronta reperibilità sulle 24 ore, con un tempo massimo per l'approntamento di ore una, su attivazione della U.I. Protezione Civile;

Nel caso in cui l'Associazioni/OdV metta a disposizione più di 200 volontari dette disponibilità minime, in caso di comprovata necessità, saranno raddoppiate.

Dette unità operative svolgono, nei limiti del territorio comunale, un adeguato servizio di soccorso, informazione, formazione, esercitazione e, ove necessario, di intervento con mezzi propri, nel rispetto di quanto previsto nei decreti del Capo Dipartimento in merito ai compiti che possono essere svolti dai volontari appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile dovendo, in particolare:

- A. dare assistenza alla popolazione con particolare riferimento ai giovani, anziani, malati e disabili;
- B. dare informazione alla popolazione sui rischi di protezione civile;
- C. fornire supporto organizzativo nell'ambito della sala operativa per attività amministrativa e di segreteria;
- D. monitoraggio e presidio del territorio;
- E. contribuire al ripristino dello stato dei luoghi svolgendo attività non specialistica;
- F. fornire supporto logistico;
- G. effettuare attività di prevenzione in supporto alla U.I. Protezione civile del Comune di Bologna;
- H. fornire alla U.I. Protezione civile del Comune di Bologna un resoconto sul servizio svolto (es.: durata, mezzi e personale impiegato, interventi effettuati, condizioni di operatività delle apparecchiature eventualmente utilizzate, ecc.);
- I. esercitare ogni altra attività utile alle finalità di protezione civile, anche in occasione di eventi a rilevante impatto sulla comunità;
- J. effettuare attività di formazione in materia di protezione civile, solo nel caso in cui all'interno dell'Associazione/OdV siano presenti volontari dotati dei necessari titoli o abilitazioni.

Art. 4 -Disponibilità risorse

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco, nella sua qualità di Autorità comunale di protezione civile, assume la direzione e il coordinamento

dei servizi di soccorso e assistenza disponendo gli interventi di competenza, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

Nelle operazioni di intervento, soccorso e in tutti i casi previsti dalla vigente normativa, il Comune impiega il personale e i mezzi ritenuti necessari. L'organizzazione di volontariato mette a disposizione le proprie risorse umane e materiali, così come dichiarate con l'allegato "attrezzature e veicoli", secondo le modalità che devono essere previamente concordate con la U.I. Servizio Protezione Civile.

Considerata la necessità di digitalizzare le attività della protezione civile, ivi compresi i rapporti con le attività del volontariato, l'OdV si impegna ad utilizzare ogni strumento informatico (web o app) di cui il Comune si doterà durante il periodo della presente convenzione. In ogni caso questi strumenti non sostituiranno gli obblighi previsti dall'iscrizione al Registro/Elenco regionale di Protezione Civile (mantenimento dei requisiti giuridici, di sicurezza, strutturali e assicurativi).

Dato che è necessario digitalizzare le attività della protezione civile, ivi compresi i rapporti con le attività del volontariato, l'OdV è tenuta a utilizzare gli strumenti web e le app informatiche di cui il comune si doterà durante il periodo della presente convenzione; è necessario infatti conoscere in tempo reale l'attività operativa, l'evoluzione dei monitoraggi e dei presidi svolti dall'OdV in materia di protezione civile.

Questi strumenti non sostituiranno gli obblighi previsti dall'iscrizione al Registro/Elenco regionale di Protezione Civile (mantenimento dei requisiti giuridici, di sicurezza, strutturali e assicurativi).

Art. 5 -Supporto alla colonna mobile Enti locali

L'Associazione/OdV si impegna a rendere disponibili i propri volontari in caso di attivazione della colonna mobile enti locali a supporto del servizio protezione civile. A tal fine, i volontari selezionati, sono tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dalla U.I. Protezione Civile e di ogni provvedimento normativo relativo a tale ambito emanato ed emanando dal Comune di Bologna.

Art. 6 -Utilizzo attrezzature e veicoli dell'Amministrazione comunale

Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 4, l'Associazione/OdV, all'occorrenza, è autorizzata dall'U.I. Protezione civile del Comune di Bologna ad utilizzare veicoli, apparati radio e altre attrezzature in dotazione all'Ufficio. Detti strumenti potranno essere utilizzati dall'Organizzazione medesima, oltre che nelle situazioni di prevenzione dei fattori di rischio e di soccorso, anche, se del caso, per lo svolgimento delle esercitazioni effettuate d'intesa con la U.I. Protezione Civile.

Il Comune, valutate le necessità delle Associazioni/OdV in relazione alle specifiche attività, potrà concedere veicoli e attrezzature in comodato d'uso. Detti strumenti dovranno essere utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle attività di Protezione Civile previste dal Piano Comunale, per interventi di emergenza, esercitazioni, monitoraggio del territorio e formazione del personale volontario, con assoluto divieto di cedere l'uso dei veicoli o attrezzature a terzi o di utilizzarli per scopi privati o disgiunti dalle finalità istituzionali.

Il Comune di Bologna, su richiesta dell'Associazione/OdV, può autorizzare l'utilizzo dei veicoli e delle attrezzature concesse in comodato a favore di altri soggetti del sistema protezione civile.

Il rappresentante della Associazione/OdV, temporaneamente assegnataria del veicolo o dell'attrezzatura, dovrà tempestivamente segnalare ogni eventuale danno patito dal bene ricevuto in consegna e fornire all'Amministrazione ogni altra rilevante informazione,

anche relativa a problematiche che possano incidere sull'efficienza dei veicoli o delle attrezzature.

Il rappresentante dell'Associazione/OdV è onerato dalla verifica del possesso, da parte dell'associato che utilizzerà il veicolo o l'attrezzatura, delle necessarie autorizzazioni amministrative/attestati di formazione abilitanti.

Il Comune di Bologna, nel caso di perdita totale del bene consegnato o di spese sostenute per ripristini o riparazioni, ripeterà le spese all'Associazione/OdV il cui associato abbia cagionato il danno con colpa grave o dolo.

Il Comune si manleva da ogni forma di responsabilità civile per danni cagionati a terzi da parte dei volontari dell'Associazione/OdV derivante dall'uso improprio dei beni affidati.

Art. 7 -Comodato di aree, spazi e immobili

Il Comune, al fine di permettere all'Associazione/OdV lo svolgimento dell'attività prevista nella presente convenzione, mette a disposizione della stessa una parte dell'immobile sito in via del Rosario n. 2/5. Le Associazioni/OdV assumeranno necessariamente in questo luogo la loro sede operativa, qualora già non dispongano di altra sede operativa nel territorio del Comune di Bologna.

La messa a disposizione degli spazi avverrà a titolo di comodato gratuito di durata pari a quella della convenzione.

Le spese per le utenze e per la manutenzione ordinaria sono a carico delle Associazioni/OdV, con facoltà di suddivisione dei costi in quote fra le varie Associazioni/OdV in maniera proporzionale agli spazi occupati.

Le spese per la manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.

La suddivisione degli spazi tra le varie Associazioni/OdV all'interno del citato immobile e la conseguente assegnazione di uno o più locali seguirà il principio della proporzionalità tra l'estensione dello spazio e il punteggio ottenuto a seguito del Bando di selezione. Ad ogni Associazione/OdV verrà comunque concesso almeno un locale separato e indipendente dagli altri ove fissare la propria sede.

Nel caso detti spazi si rivelassero insufficienti il Comune si riserva di individuare ulteriori spazi.

L'Associazione/OdV è responsabile dell'uso dei locali avuti in comodato, non potrà in alcun modo destinarli ad usi diversi da quelli previsti nella presente convenzione né concederli in uso a terzi.

L'Associazione comodataria al termine del rapporto in convenzione è tenuta a restituire i locali nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento della presa in consegna.

Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o danni a persone e/o cose derivanti dall'uso delle aree/spazi oggetto della convenzione.

Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione e all'esito dell'assegnazione degli spazi, al fine di garantire una corretta gestione delle parti comuni della sede di via del Rosario n.2/5, le Associazioni/OdV dovranno concordare fra loro la designazione di un unico soggetto responsabile, previo accordo sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le associazioni assegnatarie in cui si definiscono le regole d'uso, le turnazioni e i compiti del Responsabile nominato.

Le regole d'uso dovranno prevedere direttive per: gestione delle parti comuni sia interne che esterne, gestione del materiale eventuale depositato in tali spazi, verifica della permanenza di condizioni di sicurezza, manutenzione del verde,previsione degli orari di ordinaria apertura della sede. L'accordo sulle regole d'uso degli spazi comuni e la nomina del Responsabile saranno oggetto di tempestiva comunicazione alla U. I. Protezione Civile.

Le Associazioni/OdV potranno utilizzare gli spazi comuni della sede di via del Rosario n. 2/5 anche per stoccare attrezzature eventualmente ricevute in comodato in virtù di convenzioni attive con altri Enti, previa comunicazione alla U.I. Protezione Civile del Comune di Bologna e ferma la priorità dell'utilizzo degli spazi a favore delle esigenze di cui alla presente convenzione.

Art. 8 -Nomina del Responsabile Operativo

Per le finalità previste dalla presente convenzione, l'Associazione/OdV nomina un responsabile operativo che curerà la messa a disposizione dei volontari, l'uso e la manutenzione delle attrezzature/veicoli.

Il nominativo e recapito telefonico del responsabile operativo viene comunicato in forma scritta alla U.I. Protezione Civile.

In caso di inadempienza a tale obbligo si intende responsabile il legale rappresentante dell'Associazione/OdV.

Il responsabile designato può accedere alle apparecchiature/veicoli di cui all'art. 6, previa richiesta alla U.I. Protezione Civile, con le modalità disposte dal Dirigente della medesima, avendo cura di annotare su apposito registro la data, il tipo di strumentazione utilizzata, il nominativo del volontario utilizzatore, il motivo dell'utilizzo ed eventuali anomalie riscontrate.

Art. 9 – Relazione annuale di attività e documentazione

L'Associazione/OdV si impegna a garantire la continuità degli interventi previsti dalla presente convenzione, così come indicato al precedente art. 3 e di presentare alla U.I. Protezione Civile, entro il 31 gennaio di anno per l'anno precedente, una relazione annuale a consuntivo dell'attività svolta, detta relazione dovrà contenere anche l'indicazione di convenzioni eventualmente operanti con altri Enti con le medesime finalità di protezione civile, oltre ad un elenco di veicoli o attrezzature concessi in comodato in conseguenza di tali convenzioni.

E' prevista la possibilità di indire, su richiesta di entrambe le parti, un incontro da tenersi presso la sede della U.I. Protezione Civile al fine di verificare il buon andamento della presente convenzione.

I volontari, nell'espletamento delle attività di protezione civile, saranno muniti di tesserino personale di riconoscimento (come da modello di seguito riportato), rilasciato dalla U.I. Protezione Civile, previa acquisizione di copia fotostatica di documento di riconoscimento del volontario e attestazione di regolarità della sua posizione assicurativa per infortuni e malattie. I volontari saranno coordinati dal responsabile operativo secondo le direttive impartite dalla U.I. Protezione civile del Comune di Bologna. Il tesserino di riconoscimento resterà di proprietà del Comune di Bologna e potrà essere utilizzato solo dal titolare, dovrà essere restituito alla cessazione della convenzione o del rapporto associativo con l'Associazione/OdV convenzionata.

		Volontario di protezione civile
foto		
Cognome..... Nome..... Nato a..... il..... Associazione appartenenza..... Documento n. rilasciato il		

Art. 10 – Aree di attesa, aree e centri di assistenza

L'Associazione/OdV si impegna a fornire supporto e collaborazione nella gestione e controllo delle aree di attesa e aree e centri di assistenza.

La U.I. Protezione Civile si impegna a formare i volontari che l'Associazione/OdV destinati a tale compito. Tali volontari prestano la loro opera sotto il coordinamento e le direttive della U.I. Protezione Civile.

Art.11 – Accoglienza temporanea

L'accoglienza temporanea della popolazione consiste nel fornire supporto temporaneo e limitatamente all'orario serale e notturno (di norma dalle 22,00 alle 10,00 della mattina successiva) alla popolazione, in conseguenza di ordine di evacuazione disposto dal Sindaco o dai Vigili del Fuoco per interventi con carattere d'urgenza.

Il Comune individua gli spazi destinati all'accoglienza temporanea.

L'Associazione/OdV si impegna a fornire supporto e collaborazione nella gestione e controllo delle aree d'accoglienza temporanea, mettendo a disposizione un adeguato numero di volontari all'uopo formati.

Tali volontari prestano la loro opera sotto il coordinamento e le direttive della U.I. Protezione Civile.

L'eventuale fornitura dei pasti da parte dell'Associazione/OdV sarà oggetto di specifico e integrale rimborso spese.

L'attivazione per l'accoglienza temporanea verrà effettuata da parte della U.I. Protezione Civile come da procedura approvata e preventivamente comunicata all'Associazione/OdV.

Art. 12 – Assicurazione

Al fine della validità della presente convenzione l'Associazione/OdV deve provvedere ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi all' attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 13 –Gestione economica della convenzione-

Sulla base dello stanziamento di bilancio fissato per l'anno 2027 e per l'anno 2028 in euro 36.000 come da DGC n....., verrà erogato un rimborso a copertura parziale delle spese effettivamente sostenute e documentate relative alle attività di cui ai precedenti articoli.

Tento conto della necessaria struttura organizzativa della quale deve essere dotata ogni singola OdV convenzionata, la ripartizione del 50% tra le varie OdV dello stanziamento previsto di euro 36.000 per ognuna delle annualità previste in convenzione, avverrà in misura proporzionale al punteggio ottenuto in sede di selezione, sulla base dei criteri enunciati nel Bando. Il restante 50% dello stanziamento annuale verrà ripartito tra le varie OdV in misura proporzionale al numero di servizi resi, su richiesta della U.I. Protezione Civile da ciascuna Associazione/OdV.

La U.I. Protezione Civile avrà cura di suddividere le richieste di servizi, tenuto conto delle specificità di ogni Associazione/Odv, cercando di garantire una equilibrata distribuzione tra le varie organizzazioni convenzionate.

La rendicontazione delle spese e la relativa documentazione dovrà pervenire alla U.I. Protezione Civile rispettivamente il 1 luglio dell'anno di convenzione e il 2 gennaio dell'anno successivo a quello di convenzione, il rimborso verrà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

Le voci di spesa ammissibili a rimborso, che dovranno obbligatoriamente essere documentate, sono le seguenti:

- assicurazione volontari, visite mediche e corsi di formazione di protezione civile;
- assicurazione mezzi contemplati in convenzione;
- costi annuali di manutenzione ordinaria dei mezzi in convenzione (revisione, tagliandi, ecc.);
- spese per acquisto di mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale e per volontari impiegati;
- spese generali di funzionamento della sede associativa;
- carburante e pedaggi autostradali per i mezzi impiegati in attività su richiesta della U.I. Protezione Civile;
- spese non rientranti nelle voci precedenti, connesse ad emergenze o cause improvvise e pertanto non prevedibili, previa autorizzazione della U.I Protezione Civile.

Le voci di spesa ammesse a rimborso sono quelle direttamente imputabili alle attività o servizio esplicitati nell'oggetto della convenzione, per quanto riguarda i costi indiretti, saranno ammessi solo per la quota parte relativa alle attività indicate in convenzione.

In ogni caso le spese rendicontate dovranno tenere conto dei limiti soggettivi previsti dall'art. 17 del D.lgs. 3 Luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore).

L'Associazione/OdV si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge in materia di tracciabilità finanziaria, a tale fine per l'accredito dei rimborsi dovrà indicare il numero di conto corrente postale o bancario dedicato, oltre al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Art. 14 –Validità della convenzione

La presente convenzione ha validità di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Il Comune di Bologna si riserva di prorogare la validità della convenzione di un ulteriore anno, valutato l'interesse pubblico al proseguimento del rapporto.
È escluso il tacito rinnovo.

Art.15 –Diritto di recesso

Il Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte ai precedenti punti ovvero in caso di n. 3 mancate adesioni consecutive alle richieste di servizio inviate dal Servizio protezione civile.

Il recesso sarà comunicato a mezzo PEC.

Art. 16 –Norme finali e di rinvio

Le parti autorizzano il trattamento dei dati personali necessari e pertinenti ai fini dell'attuazione della presente convenzione ai sensi del Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003.

Il trattamento dei dati per finalità di protezione civile non è vincolato al consenso in quanto inerente ad attività istituzionale espletata dal Comune (Reg. UE 2016/679)

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bologna, con sede in Bologna alla piazza Maggiore n. 6, ogni richiesta in merito ai dati detenuti potrà essere inviata al seguente indirizzo di posta certificata: "protocollogenerale@pec.comune.bologna.it".

Il Comune di Bologna ha individuato nella Società Lepida S.p.A. il proprio responsabile della protezione dati (dpo-teamlepidait).

L'Associazione/OdV ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni acquisite in ragione dell'attività oggetto della presente convenzione, comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati;

l'Associazione/OdV non potrà in alcun modo fare uso dei dati di cui sia entrata in possesso se non per gli scopi strettamente necessari all'espletamento delle attività previste in questa convenzione.

Allo scadere della convenzione, l'Associazione/OdV non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune in data successiva alla scadenza della convenzione, con obbligo di ritrasmissione degli stessi al Comune.

L'Associazione/OdV, così come ogni singolo soggetto interessato, ha diritto di accesso ai dati personali, ad ottenere rettifiche, cancellazioni o limitazioni al trattamento oltre che ad opporsi al trattamento stesso.

Ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi del D.lgs.117/2017. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme disciplinanti la materia del volontariato di protezione civile statali e regionali, ai provvedimenti adottati dal Dipartimento di Protezione civile, nonché al codice civile.

Per qualsiasi controversia che non è possibile definire in via amministrativa è competente il Foro di Bologna.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Ai fini della presente convenzione si dà atto che gli indirizzi P.E.C. delle parti sottoscrittrici da utilizzare per qualsiasi comunicazione sono:

Comune di Bologna: protezionecivile@pec.comune.bologna.it

Associazione/OdV.....

Letto, approvato e sottoscritto
per l'Associazione/OdV

per il Comune di Bologna